SCARICO IDRICO

Per lo scarico in **fognatura** l'ente competente è l'Ufficio d'Ambito (ATO) della Provincia.

* per acque reflue industriali occorre l'[Autorizzazione Unica Ambientale](http://www.suap.unionecomunibbo.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua) (AUA)
* per acque di prima pioggia occorre l'[Autorizzazione Unica Ambientale](http://www.suap.unionecomunibbo.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua) (AUA) solo nei casi previsti dal[Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 4](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Aregolamento%3A2006-03-24%3B4)
* per acque reflue assimilate alle domestiche occorre l'attestazione. La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito dell'ATO della Provincia
* per acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione. Per i gestori che la richiedono occorre anche la comunicazione di scarico domestico. La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito del gestore ([Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152)).

Per lo scarico nei **corsi d'acqua superficiali** e negli **strati superficiali del suolo e sottosuolo** (pozzo perdente, subirrigazione) l'ente competente è la Provincia. Per tutti questi tipi di scarico idrico occorre l'[Autorizzazione Unica Ambientale](http://www.suap.unionecomunibbo.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua) (AUA). La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito della Provincia ([Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152)).

ente competente è la Provincia.

* per le attività ordinarie occorre presentare l'[Autorizzazione Unica Ambientale](http://www.suap.unionecomunibbo.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua) (AUA) (articolo 269 del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152))
* per le attività in deroga occorre presentare l'[Autorizzazione Unica Ambientale](http://www.suap.unionecomunibbo.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua) (AUA) o [comunicazione in materia ambientale](http://www.suap.unionecomunibbo.it/comunicazioni-in-materia-ambientale-autorizzazione-generale-emissioni-in-atmosfera-comunicazionenull) (articolo 272, comma 2 del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152))

EMISSIONI IN ATMOSFERA

* per le attività con emissioni scarsamente rilevanti occorre presentare la comunicazione (articolo 272, comma 1 del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152)).

La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito della Provincia.

DEPOSITO E TRATTAMENTO RIFIUTI

L'ente competente è la Provincia.

Per le attività elencate negli articoli 215 e 216 del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152) occorre presentare l'[Autorizzazione Unica Ambientale](http://www.suap.unionecomunibbo.it/autorizzazione-unica-ambientale-aua) (AUA) o [comunicazione in materia ambientale](http://www.suap.unionecomunibbo.it/comunicazioni-in-materia-ambientale-autorizzazione-generale-emissioni-in-atmosfera-comunicazionenull).  
La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito della Provincia.

IMPATTO ACUSTICO

Compente competente è il Comune.

Un tecnico competente deve redigere idonea documentazione di previsione di impatto acustico (articolo 8, comma 4 della[Legge 26/10/1995, n. 447](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1995-10-26%3B447)). Sono escluse da questa procedura le attività elencate nel [Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2011-10-19%3B227).

Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 del [Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2011-10-19%3B227)che producono emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento oppure non superiori ai limiti individuati dal [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.consiglio.ministri%3Adecreto%3A1997-11-14), la documentazione all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della [Legge 26/10/1995, n. 447](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1995-10-26%3B447) può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In questo atto si deve dichiarare che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione ed emissione del rumore.

ANTINCENDIO

L'ente competente è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le attività a rischio incendio devono presentare o ottenere una delle seguenti istanze:

* denuncia di inizio attività edilizia (DIA) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
* segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
* certificato di prevenzione incendi (CPI).

Le attività non a rischio incendio devono produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove si dichiara che l'attività non è a rischio incendio ([Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2011-08-01%3B151)).

La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito del [Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco](http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx).